

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di NOVARA

28060 GRANOZZO – VIA MATTEOTTI N. 15 - TEL. 0321 55113 – FAX 0321 550002

Codice fiscale 80013960036 – Partita Iva 00467930038

Determinazione n. 4 in data 22/04/2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE PREVISTE PER DOMENICA 5 GIUGNO 2016.

Reg. di pubb. n. _____ del 28/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Premesso che il Ministro dell'Interno, con decreto in data 8 aprile 2016, ha fissato per il giorno di domenica 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali che per legge devono tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno;

Visto il Decreto del Prefetto di Novara n. 22462 in data 13 aprile 2016 con il quale sono indette per domenica 15 giugno 2016 le consultazione per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di questo comune e di altri 17 comuni della provincia di Novara;

Visto il manifesto mod. 10-AR in data 21 aprile 2016 di convocazione dei comizi elettorali, con il quale il Sindaco del Comune di Granozzo con Monticello rende noto che con decreto del Prefetto della Provincia di Novara sono stati convocati per il giorno di domenica 5 giugno 2016 i comizi per lo svolgimento dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Granozzo con Monticello;

Visto l'art. 15 del D.L. 18.1.1993 n. 8, convertito in legge 19.3.1993 n. 68, nel testo modificato a decorrere dal 1 gennaio 2014 dal n. 1 lett. d) del comma 400 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147, il quale stabilisce quanto segue:

15. Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare

preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Rilevato in proposito che l'ARAN, in materia lavoro straordinario, ha recentemente sostenuto tesi interpretative secondo le quali, in occasione di consultazioni elettorali relative alle elezioni amministrative comunali, i titolari di posizione organizzativa non hanno diritto alla liquidazione del lavoro straordinario elettorale, che deve essere limitato esclusivamente alle attività lavorative straordinarie prestate nelle giornate di riposo settimanale;

Rilevato che tale orientamento trova origine in una interpretazione non condivisibile delle disposizioni contenute nell'art. 39 del c.c.n.l. del 1.4.1999, modificato e integrato dall'art. 16 del c.c.n.l. del 5.10.2001;

Considerato in proposito quanto segue:

- l'interpretazione dell'ARAN giunge a distanza di circa quindici anni dall'entrata in vigore dell'accordo contrattuale del 1.4.1999, inserendosi in un contesto applicativo dell'art. 39 ormai consolidato;
- in termini temporali rispetto al c.c.n.l. del 1.4.1999 sovrviene l'art. 15 del D.L. 18.1.1993 n. 8, convertito in legge 19.3.1993 n. 68, nel testo modificato a decorrere dal 1 gennaio 2014 dal n. 1 lett. d) del comma 400 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147, il quale autorizza in via generale il personale dei comuni, senza alcuna distinzione, ad effettuare lavoro straordinario e "in deroga alle vigenti disposizioni".

In relazione alla interpretazione fornita dall'ARAN, l'Agenzia ritiene che i titolari di posizione organizzativa siano esclusi dal riconoscimento retributivo del lavoro straordinario elettorale in occasioni delle elezioni comunali, supportando tale tesi dal significato intrinseco del contenuto del comma 2 dell'art. 39, secondo il quale "gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate alle consultazioni elettorali o referendarie"; dal verbo "acquisire" l'ARAN deduce che le elezioni amministrative comunali non possono intendersi ricomprese nelle ipotesi di liquidazione dello straordinario elettorale perché le spese per le elezioni comunali sono a carico del bilancio comunale e non sono quindi "acquisite" dall'esterno. Il comma 2 è tuttavia da leggere in stretta connessione con il comma 1, dove si precisa che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali non concorre ai limiti di cui all'art. 14 del ccnl del 1.4.1999 e, conseguentemente, gli enti devono calcolare ed acquisire ulteriori risorse finanziarie ad integrazione del fondo per il trattamento accessorio, poiché lo straordinario elettorale è aggiuntivo all'entità del fondo. Poiché i titolari di p.o. non partecipano alla ripartizione del fondo, il ccnl precisa quindi che questa ricerca ulteriore di risorse deve riguardare anche i titolari di p.o. Conclusivamente, gli enti devono individuare risorse aggiuntive per il fondo di cui all'art. 14 del ccnl per retribuire il personale dipendente non titolare di p.o. ed ulteriori risorse aggiuntive extra fondo per i titolari di p.o. Una inequivocabile conferma alla interpretazione in tal senso emerge soprattutto dalla presenza, nel comma 2 dell'art. 39 della congiunzione "anche". Il comma 2 stabilisce infatti che " gli enti provvedono ad acquisire le risorse finanziarie... anche per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative..." Questa congiunzione chiarisce quindi che il comma 2 costituisce estensione degli adempimenti previsti al comma 1 a carico degli enti, i quali devono non solo reperire risorse aggiuntive per integrare le disponibilità del

fondo di cui all'art. 14 del ccnl del 1.4.1999 ma anche le ulteriori risorse aggiuntive in aggiunta alla retribuzione di risultato per i titolari di posizioni organizzative. L'attenzione dell'interprete non deve pertanto concentrarsi su una lettura inesatta del verbo acquisire, quanto attestarsi sul valore della congiunzione "anche" che fornisce una ricostruzione complessiva del senso che i sottoscrittori del contratto del 1.4.1999 volevano dare ad esso. Pare degno di sottolineatura, a conferma della volontà di parificare sempre il trattamento di tutto il personale comunale, titolare o meno di posizione organizzativa, la presenza della stessa congiunzione "anche" nel successivo art. 16 del ccnl del 5.10.2001 che disciplina il riposo compensativo per lavoro straordinario effettuato nei giorni di riposo settimanale, precisando che tale disposizione si applica anche ai titolari di posizione organizzativa.

Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad autorizzare il personale titolare di posizioni organizzative per la organizzazione tecnica delle elezioni amministrative previste per domenica 5 giugno 2016 per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Granozzo con Monticello;

Ritenuto nel contempo di assumere idonee iniziative al fine di richiedere all'ARAN una revisione dei pareri emessi sull'argomento di cui trattasi, nonché di sollecitare le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'accordo del 1.4.1999 affinché richiedano a loro volta all'ARAN, ove non si attivi autonomamente, la definizione di un apposito accordo ai sensi dell'art. 9 del c.c.n.l. del 22.1.2004, per la interpretazione autentica dell' art. 39 del c.c.n.l. del 1.4.1999;

DETERMINA

Di autorizzare il personale dipendente del Comune di Granozzo con Monticello, titolare di posizione organizzativa, nei limiti di seguito indicati, ad effettuare lavoro straordinario, a decorrere dal 23 aprile 2016 fino alla data del 10 giugno 2016, in occasione della organizzazione tecnica della consultazione elettorale prevista per domenica 5 giugno 2016 per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Granozzo con Monticello:

N.	Dipendente	n. ore autorizzate
1	Titolare posizione organizzativa area servizi elettorali	70
2	Titolare posizione organizzativa area amministrativa contabile	40

Di dare atto che l'autorizzazione di cui trattasi costituisce attuazione diretta dell'art. 15 del D.L. 18.1.1993 n. 8, convertito in legge 19.3.1993 n. 68, nel testo modificato a decorrere dal 1 gennaio 2014 dal n. 1 lett. d) del comma 400 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147, nonché dell'art. 39 del c.c.n.l. del 1.4.1999, modificato e integrato dall'art. 16 del c.c.n.l. del 5.10.2001, sulla base delle considerazioni riportate in premessa e che espressamente si richiamano e si confermano.

Di demandare al responsabile del servizio elettorale l'adozione del conseguente atto di impegno di spesa.

Di stabilire, ai fine della futura liquidazione del lavoro straordinario prestato dai titolari di posizione organizzativa, che:

- il lavoro straordinario prestato nelle giornate di riposo settimanale sarà liquidato contestualmente alla liquidazione del lavoro straordinario prestato dal restante personale dipendente in aggiunta al compenso previsto per la retribuzione di risultato, prescindendo dalla valutazione;

- il restante lavoro straordinario prestato sarà liquidato solo successivamente all'esito delle azioni che questo comune intende avviare al fine di acquisire una revisione in senso favorevole delle attuali interpretazione restrittive fornite dall'ARAN in materia di lavoro straordinario prestato dai titolari di posizione organizzativa in occasione delle elezioni amministrative comunali.

Di trasmettere la presente determinazione all'ARAN, richiedendo in proposito una revisione dei precedenti pareri sull'argomento, emessi a distanza di circa quindici anni dalla sottoscrizione del c.c.n.l. che disciplina il lavoro straordinario per consultazioni elettorali, intervenendo fortemente ed in modo penalizzante all'interno di un quadro di disciplina contrattuale ormai consolidato.

Di trasmettere la presente determinazione alle parti che hanno sottoscritto il contratto di lavoro del 1.4.1999 e successivi, affinché richiedano all'ARAN, ove non si attivi autonomamente, la definizione di un apposito accordo ai sensi dell'art. 9 del c.c.n.l. del 22.1.2004, per la interpretazione autentica dell' art. 39 del c.c.n.l. del 1.4.1999.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Brera Gianfranco)